

- a) almeno il 60 % del mangime proviene dall'azienda stessa o, qualora ciò non sia praticabile o tale mangime non sia disponibile, è ottenuto in cooperazione con altre unità di produzione biologica o in conversione e operatori del settore dei mangimi che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione. Tale percentuale è portata al 70 % a partire dal 1° gennaio 2023;
- f) almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera è costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte tale percentuale può essere ridotta al 50 % per un periodo massimo di tre mesi all'inizio della lattazione.

Divieto di uso di OGM

1. Gli OGM, i prodotti derivati da OGM e ottenuti da OGM non sono usati negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microrganismi o animali in produzione biologica.



Il Comitato europeo può definire:

"...le misure applicative sulla base dell'evidenza scientifica o del progresso tecnico ai fini dell'applicazione del divieto di impiego di OGM o di derivati di OGM, con particolare riguardo ad una soglia minima per contaminazioni inevitabili, che non deve essere superata."

...**MA**.....al momento non è stata definita alcuna soglia minima per contaminazioni inevitabili (o accidentali) in agricoltura biologica.

Considerando:

(3) Al fine di proteggere la salute umana e animale, gli alimenti e i mangimi che contengono organismi geneticamente modificati o sono costituiti o prodotti a partire da tali organismi (qui di seguito denominati «alimenti e mangimi geneticamente modificati») dovrebbero essere sottoposti a una valutazione della sicurezza tramite una procedura comunitaria prima di essere immessi sul mercato comunitario.

(7) I mangimi che contengono OGM o sono costituiti da siffatti organismi finora sono stati soggetti alla procedura di autorizzazione di cui alla direttiva 90/220/CEE del Consiglio, e alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati; non esiste alcuna procedura di autorizzazione per i mangimi derivati da OGM o per i mangimi che contengono OGM o sono costituiti o prodotti a partire da OGM.

(16) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare alimenti e mangimi prodotti «da» un OGM, ma non quelli «con» un OGM.

(24) Malgrado gli sforzi di alcuni operatori per non utilizzare alimenti e mangimi GM, tracce minime di tale materiale possono trovarsi negli alimenti e mangimi tradizionali per contaminazione accidentale o tecnicamente inevitabile... occorrerebbe stabilire una soglia in ordine alla presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato negli alimenti e nei mangimi

(28) Gli operatori dovrebbero evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti.

Il Reg. (CE) 1829/2003 relativo agli alimenti geneticamente modificati (food&feed)

...consente la presenza di OGM in proporzione non superiore allo 0,9 % degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile

(Circolare MIPAF del 9.04.03 relativa all' applicazione Reg. CEE 1760 -
etichettatura volontaria carni bovine)

OGM-FREE: concetto "assoluto", impostato sulla non
contaminazione di territorio-agroecosistema, rapportato a
filiera, prodotto, processo e, soprattutto, sementi.

*Pertanto si definisce "free" (cioè "libero da", "privo di")
una filiera, e/o un prodotto, e/o un processo che non contenga
OGM in assoluto. In termini analitici, pertanto, può essere definito
"OGM-FREE" un prodotto nel quale il contenuto di OGM sia
inferiore al limite di rilevazione strumentale, intendendo
quest'ultimo come "lo stato dell'arte in tema di tecnologie di
rilevazione".*

(Circolare MIPAF del 9.04.03 relativa all' applicazione Reg. CEE 1760 -
etichettatura volontaria carni bovine)

NON-OGM: concetto "relativo", impostato su
procedure, particolarmente indicato per filiera, prodotto,
processo.


*Si può definire invece NON-OGM (cioè "non composto
da") una filiera, e/o un prodotto, e/o un processo che non
contengano OGM in quanto le materie prime ed i semi-
lavorati che entrano nella filiera non provengono da materiale
di propagazione vegetale, e/o da animali, e/o da
microrganismi con genetica GM (geneticamente modificata).*

1. PCR (Polymerase Chain Reaction) "qualitativa" = metodo di analisi validato dal JRC di Ispra Il limite inferiore di rilevazione strumentale stimato è lo 0,1% (1 parte su 1.000).

2. PCR (Polymerase Chain Reaction) "quantitativa" = analisi effettuata mediante Real-Time PCR, con limite di rilevazione strumentale stimato allo 0,01% (1 parte su 10.000); le contaminazioni in percentuali inferiori possono non essere rilevate.

Limite di quantificazione, in assenza di procedure validate pari allo 0,1% (1 parte su 1.000).

Valori analitici compresi tra 0,1% e 0,01% indicano "presenza di OGM, senza possibilità di quantificarla



**Ma allora il
biologico dove si
colloca?**

**"NON OGM"
oppure
"OGM Free"**

La riproduzione....



I trattamenti farmacologici



STRETLER

**OMEOPATIA
VETERINARIA**

Guida omeopatica per animali domestici

Il Biologico antesignano dell'antibiotic - free

Rimonta esterna?

1.3.4.4.1. In caso di prima costituzione di un patrimonio possono essere introdotti a fini riproduttivi giovani animali non biologici. Tali animali sono allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo svezzamento. Inoltre, alla data di ingresso degli animali nel patrimonio si applicano le seguenti restrizioni:

- a) i bovini, gli equini e i cervidi hanno un'età inferiore a sei mesi;
- b) gli ovini e i caprini hanno un'età inferiore a 60 giorni;
- c) i suini hanno un peso inferiore a 35 kg;
- d) i conigli hanno un'età inferiore a tre mesi.

1.3.4.4.2. Per il rinnovo del patrimonio possono essere introdotti a fini riproduttivi maschi adulti e femmine nullipare non biologici, che sono in seguito allevati secondo le norme di produzione biologica. Inoltre, il numero di animali femmine è soggetto alle seguenti restrizioni annuali:

- a) può essere introdotto fino a un massimo del 10 % di equini o bovini adulti e del 20 % di suini, ovini, caprini, conigli o cervidi adulti;
- b) qualora un'unità di produzione sia costituita da meno di 10 equini, cervidi, bovini o conigli, o da meno di 5 suini, ovini o caprini, il rinnovo è limitato al massimo a un animale all'anno.


1.3.4.4.3. Le percentuali stabilite al punto 1.3.4.4.2 possono essere portate fino al 40 %, a condizione che l'autorità competente abbia confermato che una qualsiasi delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- a) è stata intrapresa un'estensione significativa dell'azienda;
- b) è stata sostituita una razza con un'altra;
- c) è stato avviato un nuovo indirizzo produttivo.

1.3.4.4.4. Nei casi di cui ai punti 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 e 1.3.4.4.3, gli animali non biologici possono essere considerati biologici unicamente se il periodo di conversione specificato al punto 1.2 è stato rispettato. Il periodo di conversione stabilito al punto 1.2.2 ha inizio non prima della data in cui gli animali sono introdotti nell'unità di produzione in conversione.

1.3.4.4.5. Nei casi di cui ai punti da 1.3.4.4.1 a 1.3.4.4.4, gli animali non biologici sono tenuti separati dagli altri animali o sono mantenuti identificabili fino al termine del periodo di conversione di cui al punto 1.3.4.4.4.

...il Benessere Animale....



Oggettivazione del BA

- Analisi diretta ed indiretta
- Strutture, animali, gestione

Lunghezza posta

< 1,75 m	-1
1,75-1,85 m	0
> 1,85 m	1

Larghezza posta


< 1,19 m	-1
1,2-1,3 m	0
> 1,3 m	1

Numero cuccette su numero vacche

< 80% del numero vacche	-2
80-90% del numero vacche	-1
90,1-98% del numero vacche	0
98,1-100% del numero vacche	1
> 100% del numero vacche	2

Frequenza pulizia corsie vacche

1 volta ogni 2 o più giorni	-1
1 volta al giorno	0
2 volte al giorno	1
3 o più volte al giorno	2



Vi lascio con gli ultimi pensieri

- Fare biologico non è tornare al passato, ma reinterpretare il passato in chiave contemporanea
- Fare zootecnia biologica richiede doti imprenditoriali ed efficienza manageriale superiori
- La programmazione e le scelte di fondo relative al biologico sono fondamentali per il successo successivo
- Il Biologico ha anticipato concetti obbligatori oggi anche per il convenzionale dimostrando ancora una lungimiranza di fondo.

